

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2459

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de **GHISLANZONI CARDOLI, GALLI,
SCARPA BONAZZA BUORA, CABRINI**

Modifiche agli articoli 18 e 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono previdenziale ed assistenziale in agricoltura

Presentata il 3 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 18, commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di accompagnamento alla finanziaria 1995, ha previsto una forma di regolarizzazione agevolata dei contributi previdenziali ed assistenziali pregressi, dovuti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU).

Il termine per la presentazione della domanda di condono e per il versamento del primo acconto, fissato originariamente al 15 febbraio 1995, è stato recentemente prorogato al 31 dicembre 1995, dall'articolo 14-bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Tale articolo, mentre rinvia al 31 dicembre 1995 il termine per la presenta-

zione della domanda, nulla dice in merito al secondo acconto che scade il 31 marzo 1995, ed alla rateizzazione decorrente dal 10 giugno 1995, con la conseguenza che il secondo acconto e le rate avrebbero una decorrenza addirittura anteriore a quella prevista per la presentazione della domanda (atto col quale il contribuente manifesta la propria volontà di aderire al condono e quantifica l'importo dovuto nonché, nei limiti fissati dalla legge, le modalità di pagamento).

Il recente decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, ha, invece, unificato tutti i termini al 31 dicembre 1995 con la conseguenza che i soggetti interessati al condono, entro detto termine, dovranno pagare anche il primo e il secondo acconto, la prima delle 20 rate

quadrimestrali o la prima delle cinque rate trimestrali in caso di evasione contributiva.

Per ovviare a tali incongruenze con la presente proposta si intende spostare i termini per il pagamento del secondo acconto e per l'inizio della rateizzazione, ad una data successiva al 31 dicembre 1995.

Conseguentemente è stato spostato dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 anche il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 724 del 1994, per la soppressione dello SCAU e per la con-

fluenza dei compiti, delle strutture e del personale di tale ente all'INPS ed all'INAIL.

Tale slittamento è finalizzato, da un lato a consentire che l'operazione di recupero dei contributi pregressi sia portata a termine dallo stesso ente che l'ha iniziata, e dall'altro a prevedere tempi congrui per realizzare il passaggio dello SCAU all'INPS ed all'INAIL; passaggio che, per i delicati e complessi problemi che comporta, non può certo avvenire, come attualmente previsto, in pochissimi mesi ed, addirittura, in corso d'anno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « decorrenti dal 10 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « decorrenti dal 10 giugno 1996 »;

b) al comma 10, lettera b), le parole: « ed una somma pari ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « ed una somma pari ad un ventesimo del debito residuo alla data del 31 marzo 1996 ».

2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è prorogato al 31 dicembre 1995.

